



# REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO SALUTE E  
SERVIZI SOCIALI

Genova, 11/02/2015  
Prot. n. 04/2015/25161  
Class. 2015/45.6.3/15  
Allegati:

**STAFF DIPARTIMENTO E  
AFFARI GIURIDICI SOCIALI**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
DOTT. MASSIMO ZULLO

Oggetto: indicazioni applicative su aspetti attinenti alla materia del volontariato, prevista dalla legge regionale 42/2012) – chiarimenti.

Alle Organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale del Terzo Settore  
p.c.  
All'Organismo associativo unitario di rappresentanza dei soggetti del Terzo Settore  
  
Ai Centri di Servizio per il Volontariato della Liguria  
  
Loro Sedi

A seguito della lettera di questo Servizio prot. PG/2015/19674 del 3 febbraio 2015, avente pari oggetto e delle conseguenti richieste di chiarimenti pervenute sugli aspetti attinenti agli obblighi di approvazione del bilancio a carico delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale del Terzo Settore, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.

In materia di bilancio, l'articolo 3, comma 3 della legge 266/1991, si limita a prescrivere, senza ulteriori specificazioni, che, negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, sia previsto *“l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti”*.

In assenza di maggiori precisazioni, è, quindi, necessario applicare la normativa di carattere generale che, nel caso di specie, trattandosi per la quasi totalità dei casi, di associazioni prive del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, trova disciplina nell'articolo 36 del codice civile, il quale, al primo comma, recita testualmente *“L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati”*.

Pertanto, nell'ipotesi che lo statuto dell'organizzazione preveda, tra i compiti dell'Assemblea, l'approvazione sia del bilancio consuntivo per l'anno in corso sia di

quello preventivo per l'anno successivo, sussiste, a carico dell'organizzazione, un effettivo obbligo in tal senso.

Nel caso, invece, lo statuto non contenga tale specifica previsione, si ritiene di poter individuare nell'approvazione del bilancio consuntivo l'unico adempimento obbligatorio per le organizzazioni iscritte.

Distinti saluti.

Il Dirigente  
(Dott.ssa Maria Luisa Gallinotti)

